

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **52/1966** (ECLI:IT:COST:1966:52)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **BRANCA**

Udienza Pubblica del **16/03/1966**; Decisione del **17/05/1966**

Deposito del **26/05/1966**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **2600**

Atti decisi:

N. 52

SENTENZA 17 MAGGIO 1966

Deposito in cancelleria: 26 maggio 1966.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 131 del 28 maggio 1966.

Pres. AMBROSINI - Rel. BRANCA

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1964 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra Maggipinto Francesco e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, iscritta al n. 14 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 78 del 27 marzo 1965;

Visti gli atti di costituzione di Maggipinto Francesco e dell'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania;

udita nell'udienza pubblica del 16 marzo 1966 la relazione del Giudice Giuseppe Branca:

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.

Ritenuto in fatto:

1. - Con ordinanza del 17 marzo 1960 il Tribunale di Bari aveva trasmesso a questa Corte gli atti relativi al giudizio promosso da Francesco Maggipinto contro l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, per ottenere il risarcimento dei danni previa dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, n. 3475: Francesco Maggipinto infatti era stato espropriato sul presupposto, per lui errato, che fosse unico proprietario della masseria Serrapizzuto, di ettari 135.83.28, sita in agro Palagianello.

L'ordinanza del Tribunale premetteva che al 15 novembre 1949 l'intera masseria Serrapizzuto era intestata nel catasto a Francesco Maggipinto: questi, da tempo comproprietario per metà, nel 1947, ritenendosi erede legittimo del condomino Giovanni Maggipinto, deceduto lo stesso anno, aveva iscritto in catasto al proprio nome anche l'altra metà.

L'ordinanza ricordava tuttavia come, prima del provvedimento d'esproprio, le signore Dorothy Teresa Maggipinto e Susanna Giorgio, qualificandosi rispettivamente figlia e moglie di Giovanni Maggipinto, avessero proposto petizione d'eredità della quota di lui trascrivendone la domanda giudiziale (26 luglio 1951) e chiedendo contemporaneamente lo scioglimento della comunione nei confronti di Francesco Maggipinto. Ciò - proseguiva il Tribunale - importava accettazione tacita dell'eredità da parte della figlia Dorothy Teresa Maggipinto, che pertanto, a norma dell'art. 459 del Codice civile e indipendentemente da pronunce giudiziali, acquistava la quota di Giovanni Maggipinto con effetto al momento dell'apertura della successione di quest'ultimo, cioè al 6 ottobre 1947. In conseguenza, siccome l'espropriato Francesco Maggipinto con atto notarile 4 giugno 1953 riconobbe Dorothy Teresa Maggipinto quale unica erede del defunto Giovanni e poiché tale atto non è stato mai impugnato, secondo l'ordinanza doveva ritenersi fuori dubbio che alla data del 15 novembre 1949 erede di Giovanni e dunque condomina per metà era la predetta Dorothy Teresa: perciò Francesco Maggipinto, risultando proprietario (comproprietario) soltanto di metà della masseria Serrapizzuto, non poteva essere assoggettato ad esproprio dato che il suo reddito dominicale non appariva più di lire 63.927,43, com'era scritto in catasto, ma esattamente della metà (lire 31.963,77 su lire 470 per ettaro): il che non ignorava l'Ente di riforma, messo tempestivamente sull'avviso dallo stesso espropriando.

2. - La Corte costituzionale con ordinanza n. 58 del 1961 chiedeva al Tribunale di Bari che venisse accertata l'esistenza, al 15 novembre 1949, di Dorothy Teresa Maggipinto, figlia ed erede legittima di Giovanni, condomino della masseria Serrapizzuto.

Il Tribunale perciò ha emesso un'ordinanza il 12 novembre 1964, nella quale ha elencato

una serie di fatti e di documenti da cui risulta l'esistenza dell'erede; ha ripetuto le affermazioni contenute nella precedente ordinanza di rinvio; ha osservato infine come l'Ente, procedendo all'esproprio nonostante la contestazione sulla titolarità di metà della masseria, ha commesso un errore non scusabile a norma dell'art. 534 del Codice civile.

3. - La difesa dell'espropriato, nell'atto depositato il 16 marzo 1965, richiama la costante giurisprudenza di questa Corte, per cui i dati catastali hanno solo valore indicativo ai fini della legge di riforma fondiaria. Assume che l'espropriato, benché risultasse in catasto proprietario dell'intera masseria, nel 1949 in effetti era comproprietario per la sola metà e che dunque per l'altra metà era soltanto erede apparente, cioè mero possessore; che, per le leggi di riforma, soggetto passivo dell'esproprio non è il semplice possessore, ma l'effettivo titolare del bene al 15 novembre 1949; che l'Ente per la Puglia e Lucania non avrebbe dovuto procedere all'esproprio dato che l'espropriando soltanto per errore risultava in catasto titolare dell'intera masseria, ignorandosi l'esistenza della figlia del fratello Giovanni, e questo errore era già venuto in luce durante il procedimento di espropriazione.

D'altra parte, aggiunge la difesa di Francesco Maggipinto, l'Ente non può addurre a suo favore l'art. 534, comma secondo, del Codice civile, che fa salvi gli atti a titolo oneroso con cui il terzo di buona fede ha acquistato beni ereditari dall'erede apparente: in realtà la pubblicazione del piano particolareggiato non potrebbe assimilarsi a un atto oneroso; né l'Ente, essendo stato avvisato in tempo, potrebbe essere considerato terzo di buona fede; comunque la domanda giudiziale della vera erede era stata trascritta prima dell'atto di acquisto dell'Ente, cioè del decreto d'esproprio, dimodoché la norma citata non sarebbe applicabile (v. citato art. 534, comma terzo).

In conclusione, siccome il reddito di Francesco Maggipinto al 15 novembre 1949, ridotto alle sue esatte proporzioni, non superava il limite di 60.000 lire, il provvedimento di esproprio sarebbe illegittimo per eccesso di delega.

4. - L'Ente per la Puglia e la Lucania si è costituito, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate il 13 aprile 1965, nelle quali rileva innanzi tutto che i provvedimenti di esproprio, essendo sottoposti a un termine breve, non potevano essere sospesi da controversie di privati sull'appartenenza dei beni soggetti allo scorporo: perciò, ai fini dell'espropriazione, che dà luogo ad acquisto originario, non derivativo, farebbe stato la situazione di appartenenza al 15 novembre 1949; qualunque avvenimento posteriore relativo alla titolarità dell'espropriando, anche se dotato di efficacia dichiarativa o retroattiva (divisione, domanda giudiziale, sentenza), sarebbe irrilevante.

Nel caso attuale inoltre, se la quota contestata non apparteneva all'espropriato, questi era erede apparente rispetto ad essa. Perciò, dato che i diritti acquistati da terzi sull'erede apparente sono fatti salvi persino nel Codice civile (art. 534), l'espropriazione avvenuta ad opera dell'Ente, che è terzo, non potrebbe essere toccata: infatti i piani d'esproprio erano stati formati e pubblicati prima che fosse trascritta la domanda di petizione di eredità proposta dall'erede vero.

Considerato in diritto:

Nel piano particolareggiato e nel decreto di esproprio emesso a carico del signor Francesco Maggipinto si è fatto riferimento all'intera masseria Serrapizzuto. Risulta invece dall'ordinanza di rinvio a questa Corte e dagli atti di causa che alla data del 15 novembre 1949 (art. 4, comma primo, legge 1950, n. 841) la masseria apparteneva per metà alla signora Doroty Teresa Maggipinto: questa l'aveva ereditata dal padre Giovanni Maggipinto, e la sua

accettazione dell'eredità, avvenuta in epoca successiva al 1949, ovviamente ha retroagito al momento d'apertura della successione (6 ottobre 1947).

Dato ciò, nel determinare la quota di scorporo si sarebbe dovuta tener presente non l'intera masseria (reddito lire 63.927.43), ma soltanto la metà che alla data del 15 novembre 1949 apparteneva all'espropriando (reddito lire 31.963.77); e inoltre, se è vero che il reddito medio per ettaro si aggirava sulle 470 lire, la percentuale di scorporo si doveva "calcolare mediante una interpolazione lineare (inversa)" tra lo zero e il 15 per cento (tabella annessa alla legge 1950, n. 841, comma secondo). Se e nei limiti in cui non lo si è fatto, il decreto di esproprio ha superato i confini della delegazione legislativa.

L'Avvocatura dello Stato sostiene che l'espropriato al 15 novembre 1949 era erede apparente e che perciò l'acquisto dell'Ente Puglia e Lucania sarebbe salvo in virtù dell'art. 534, comma secondo, del Codice civile (diritto dei terzi); ma questa norma, anche se fosse applicabile ai trasferimenti coattivi, non gioverebbe mai all'Ente, che di fatto non è terzo di buona fede poiché, prima dell'acquisto, sapeva dell'esistenza dell'erede vero.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3475, in quanto la quota della proprietà terriera espropriata nei confronti del signor Francesco Maggipinto eccede quella che sarebbe risultata sulla base della consistenza patrimoniale al 15 novembre 1949.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1966.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.